



Modello Nazionale

Per l'Integrità e la Sicurezza della Ricerca



Modello Nazionale

Sommario

Premessa	2
Definizioni.....	3
Modello Nazionale: Struttura e coordinamento	5

Il documento è stato elaborato e proposto dal Gruppo di lavoro sulla sicurezza della ricerca promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui fanno parte esperti della materia e rappresentanti della Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI) e della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER). Una presentazione delle esigenze e dei criteri generali in esso sintetizzati è stata fatta alla comunità dei ricercatori e accademica in occasione di due workshop tecnici organizzati nel mese di ottobre nonché della Conferenza Nazionale pubblica del 4 dicembre a Bari.

Premessa

La libertà di ricerca scientifica e tecnologica è un pilastro della libertà accademica e dell'integrità scientifica e comprende il diritto e la possibilità per i ricercatori di esplorare, indagare e sviluppare teorie e metodologie in uno spazio scientifico aperto ma al contempo protetto. In tale contesto, le collaborazioni internazionali, europee e nazionali, circoscritte a soggetti pubblici o estese a soggetti privati, rappresentano una componente essenziale per una ricerca aperta, inclusiva e libera.

La cooperazione internazionale favorisce lo sviluppo di contatti e di scambio di idee tra ricercatori di tutto il mondo, contribuisce a costruire ponti tra culture e nazioni, con benefici per il progresso scientifico, ma anche per l'economia e la società nel suo complesso.

In questo contesto, che rimane imprescindibile per un Paese come l'Italia, occorre essere consapevoli che attività di soggetti stranieri o comunque estranei al sistema nazionale della ricerca, nell'ambito della competizione globale e delle tensioni internazionali, possono comportare crescenti criticità per l'integrità e la sicurezza di tale sistema e, in certi casi, anche per la sicurezza nazionale¹. Per tale ragione, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una Raccomandazione nel maggio 2024² chiedendo agli Stati membri di adoperarsi per sviluppare e attuare una serie di azioni strategiche coerenti volte a rafforzare la sicurezza della ricerca, mettendo a punto un approccio nazionale al fine di definire, in dialogo con il settore della ricerca e dell'innovazione, modelli di protezione del lavoro dei ricercatori e del valore della ricerca nazionale.

Il Ministero dell'università e della ricerca ha inteso fornire a università, enti di ricerca e ricercatori degli strumenti utili, sotto forma di *best practices* e linee guida, affinché essi possano, su base volontaria e con la metodologia dell'auto-valutazione, creare intorno a sé e ai prodotti della ricerca un contesto di sicurezza, anche al servizio del sistema Paese.

Si è così inteso dare attuazione alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, per dotarsi di un modello adeguato e stimolarne e favorirne l'implementazione per continuare a promuovere e incoraggiare la cooperazione internazionale aperta, sicura e responsabile in materia di ricerca.

Le ragioni per le quali i ricercatori possono essere esposti a rischi per l'integrità e sicurezza della ricerca sono diverse. Tra queste, ad esempio:

- cercare opportunità per acquisire vantaggi economici e/o tecnologici;
- impiegare tecnologie illecitamente acquisite per usi in violazione della tutela dei diritti umani e del diritto internazionale;

¹ European Commission – Tackling R&I Foreign Interference – Staff Working Document
(<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3faf52e8-79a2-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en>)

² RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca (C/2024/3510) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024H03510&qid=1719705121719>)



- reclutare competenze industriali offshore per acquisire o anticipare nel tempo risultati e/o metodi di elevato interesse scientifico e/o valore, riducendo in tal modo le capacità di altri Stati, istituzioni di ricerca o imprese potenzialmente concorrenti.

Il Ministero dell'università e della ricerca è impegnato a sostenere il sistema nazionale della ricerca, attraverso la messa a disposizione di strumenti e risorse per sostenere l'aumento della consapevolezza e proteggere le attività delle Istituzioni e dei ricercatori da ingerenze malevole, uso improprio e trasferimento indesiderato di conoscenze. È indispensabile, d'altra parte, tenuto conto del fatto che la "libertà accademica" che comprende autonomia scientifica e organizzativa di Università e Enti di ricerca presuppone la "responsabilità accademica", che le istituzioni stesse si attivino e prendano le misure necessarie a proteggere la loro ricerca, per garantire che essa non venga sottratta e/o utilizzata a fini impropri e indesiderabili.

Quando integrità e sicurezza della ricerca, dei suoi dati, dei suoi metodi e dei suoi risultati non sono garantite in maniera adeguata, si possono avere conseguenze negative su ampia scala, quali ad esempio: diminuzione della fiducia nei dati e nei risultati della ricerca da parte dell'opinione pubblica; perdita/sottrazione di dati sensibili e di elevato interesse scientifico e/o valore; perdita di controllo da parte del Paese sulle potenziali ricadute economiche della ricerca; danno reputazionale con, ad esempio, conseguente perdita di potenziali future collaborazioni; violazione di norme comunitarie o nazionali.

Tale esigenza è avvertita dagli stessi ricercatori, come emerge dai dati recentemente raccolti grazie ad un questionario dedicato che ha coinvolto circa l'80 per cento delle università e degli enti di ricerca italiani, in base ai quali i rischi per le istituzioni di ricerca del nostro Paese sono in aumento e possono assumere forme molteplici. È pertanto necessario uno sforzo collettivo per sviluppare e adottare misure idonee a salvaguardare integrità e sicurezza della ricerca in Italia, in linea con gli orientamenti condivisi a livello UE. Il sistema italiano della ricerca, anche attraverso un dialogo continuo interministeriale promosso dal MUR, che coinvolge anche Agenzie governative e Autorità indipendenti, che consente un confronto e scambio di informazioni ed esperienze, condivide la responsabilità di identificare e mitigare tali criticità. Appare inoltre strategico che le organizzazioni/istituzioni che svolgono attività di ricerca o le finanziano abbiano piena conoscenza delle potenziali criticità delle attività che vengono loro proposte, al fine di avviare un dialogo con i proponenti per la mitigazione delle criticità medesime, prima della loro eventuale approvazione.

All'interno di un quadro saldamente ispirato ai principi della scienza aperta e della libertà accademica, questo modello rappresenta un primo contributo a sostegno dell'integrità e sicurezza della ricerca, quale migliore garanzia del rispetto di quei principi.

Definizioni

Nei documenti a supporto del modello nazionale per la sicurezza e l'integrità della ricerca e dei materiali ad esso correlati, i seguenti termini sono definiti come segue:

Collaborazioni esterne e fonti di finanziamento esterne si intendono:

- collaborazioni con soggetti/istituzioni esterni all'Unione Europea o non appartenenti a istituzioni internazionali riconosciute tramite trattati³;
- collaborazioni con soggetti non appartenenti a istituzioni pubbliche;
- finanziamenti provenienti da istituzioni esterne all'Unione Europea⁴ o non appartenenti a istituzioni internazionali riconosciute tramite trattati⁵;
- finanziamenti provenienti da soggetti privati.

Istituzione / Istituzione di ricerca: termine utilizzato come alternativa per indicare università, enti di ricerca e altri organismi di ricerca (secondo la definizione internazionale di research performing organization), sia collettivamente che individualmente, a seconda del contesto.

Sicurezza e integrità della ricerca: così come definito in ambito G7 "Global Research Ecosystem (SIGRE)":

- *Security of research means protecting research methods, data, and results from theft, misuse, inappropriate exploitation, and other forms of misconduct.*
- *Integrity of research, which is the direct product of integrity of researchers, is about sticking to professional values, principles, and practices that keep research honest, responsible, and societally impactful.*

La definizione è ampiamente in linea con quanto definito nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2024 in cui la "sicurezza della ricerca" è definita come «l'anticipazione e la gestione dei rischi relativi:

- a) al trasferimento indesiderato di conoscenze e tecnologie critiche che possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, ad esempio se deviate verso usi militari o di intelligence in paesi terzi;*
- b) a ingerenze malevole nella ricerca, che possono sfociare in una sua strumentalizzazione da parte di paesi terzi con lo scopo, tra l'altro, di creare disinformazione o incoraggiare l'autocensura tra studenti e ricercatori, violando la libertà accademica e l'integrità della ricerca nell'Unione;*
- c) a violazioni dell'etica o dell'integrità, in cui le conoscenze e le tecnologie sono utilizzate per reprimere, violare o minare i valori e i diritti fondamentali dell'Unione, quali definiti nei trattati.»*

³ Ad esempio ONU, CERN, OMS.

⁴ Ad esempio grant di ricerca, anche a carattere competitivo, banditi da soggetti pubblici extra-EU.

⁵ Ad esempio ONU, CERN, OMS.

Modello Nazionale: Struttura e coordinamento

Al fine di fornire adeguato supporto alle istituzioni impegnate sui temi della sicurezza e dell'integrità della ricerca, il Ministero dell'università e della ricerca, anche raccordandosi con gli altri ministeri interessati e con ACN, provvede alle attività di implementazione di un modello articolato sui seguenti due livelli:

- a) un livello nazionale, provvisoriamente denominato "Centro nazionale per la sicurezza e integrità della ricerca", come suggerito nella Raccomandazione del Consiglio del 23 maggio 2024⁶, che coinvolga il Governo (a diversi livelli) e le istituzioni di ricerca, anche attraverso i rispettivi organi di coordinamento;
- b) un livello decentrato, costituito da referenti per la sicurezza e l'integrità della ricerca negli enti di ricerca e negli atenei, che agiscono da elementi di collegamento tra il centro nazionale e le medesime istituzioni. Tale azione è rimessa all'autonomia delle istituzioni che sono comunque sollecitate a sviluppare al loro interno le modalità di raccordo con i singoli ricercatori e gruppi di ricerca attraverso una mirata attività formativa e di sensibilizzazione, competenze specifiche sui temi legati all'integrità ed alla sicurezza della ricerca, con la previsione di un adeguato supporto alle strutture esistenti (uffici ricerca, trasferimento tecnologico, internazionalizzazione, affari legali).

Al livello nazionale sono affidati compiti quali:

- i) coordinamento di tavoli e gruppo di lavoro tecnici per l'aggiornamento periodico delle linee guida e procedure per identificare interferenze indebite, suggerire livelli minimi di "due diligence" per accordi e/o collaborazioni esterni, identificare e proporre l'applicazione di misure a garanzia della sicurezza dei dati, dell'etica e della integrità della ricerca, tutelando altresì l'apertura internazionale ed intersettoriale attraverso gli approcci della scienza e dell'innovazione aperte, nel rispetto fondamentale della libertà della ricerca;
- ii) fornire, su richiesta, adeguato e tempestivo supporto alle istituzioni nella classificazione dei livelli/profili di criticità associate alla realizzazione di attività di ricerca (in particolare di quelle che prevedono collaborazioni internazionali o comunque esterne all'istituzione⁷) e nell'adozione di idonee e proporzionate misure di mitigazione;
- iii) promuovere, sviluppare e assistere, su richiesta, le competenze locali (referenti per la sicurezza e l'integrità della ricerca) nel monitoraggio di potenziali criticità, anche mediante la realizzazione di un supporto standard per l'analisi dei rischi che, adottato dagli organismi finanziatori della ricerca, renda omogenee e trasparenti le procedure di trasmissione e le informazioni pertinenti alla sicurezza ed integrità della ricerca associate alle domande di finanziamento;
- iv) creare occasioni di confronto e di dialogo aperto con tutti gli attori del sistema della ricerca, per la condivisione di informazioni su criticità attuali ed emergenti, incluse buone pratiche e casi di studio, al fine di migliorare continuamente il livello del supporto alle misure introdotte per garantire la sicurezza e l'integrità della ricerca;
- v) realizzare e promuovere corsi di formazione sul tema delle interferenze esterne indebite, da mettere a disposizione - anche online - della comunità dei ricercatori, della governance e del personale di supporto alla ricerca;

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024H03510&qid=1719705121719>

⁷ Si vedano le definizioni alla pagina precedente.

- vi) mettere a punto un modello efficace ed efficiente per consentire un'agevole interazione tra Università, enti di ricerca e altri organismi che finanziano o svolgono le attività di ricerca con gli organi governativi competenti anche attraverso la realizzazione di un sistema di autovalutazione preliminare che consenta di modulare il processo in funzione dei livelli/profili di rischio identificati;
- vii) fornire linee guida e indicazioni per i viaggi di lavoro, in particolare verso aree (di transito o di destinazione) con profili di rischio medio-alto.

È auspicabile che le istituzioni che ritengano di implementare il modello al loro interno si adoperino per:

- i) informare e formare ricercatori, studenti e personale tecnico e amministrativo sulle tematiche della sicurezza ed integrità della ricerca;
- ii) sviluppare un protocollo per i visitatori, al fine di ridurre eventuali criticità durante le visite;
- iii) assicurare la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi a collaborazioni esterne in corso;
- iv) contribuire all'analisi di attività che prevedono collaborazioni o finanziamenti esterni e - ove ritenuto necessario – chiedere supporto al livello nazionale;
- v) contribuire alla definizione di misure di mitigazione proporzionate al livello di rischio;
- vi) fornire supporto alla definizione delle procedure da seguire in caso di problemi relativi alla sicurezza informatica che possano interferire con la sicurezza e l'integrità della ricerca, in collaborazione con i servizi informatici delle istituzioni e con le autorità nazionali competenti.